Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 10 febbraio 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 3 ottobre 1952
Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1952
Registro Presidenza n. 71, foglio n. 53

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

MARTINI MAURI Enrico di Agostino e di Francolino Clara da Mondovì (Cuneo), classe 1911, maggiore di fanteria in s.p.e., partigiano combattente. — Animatore primo della resistenza nel Monregalese, organizzatore delle prime bande armate nella Val Mandagna e nella Val Casotto, dopo di essersi dimostrato, nel corso di duri combattimenti, comandante di grande capacità e di leggendario coraggio, raccoglieva intorno a se alcune migliaia di combattenti bene armati e disciplinati coordinando ogni attività patriottica nelle Langhe e nel basso Monferrato. Nell'estate e nell'autunno del 1944 occupava in collaborazione con altre formazioni la città di Alba, già saldamente presidiata dal nemico, vi resisteva per oltre un mese. Al principio dell'inverno impegnava in dura lotta den due divisioni germaniche inviate per ristabilire il controllo della regione e, dopo aver subito gravi perdite ed infittene di ben più gravi, riusciva a mantenersi in armi nella zona. Nel governo di popolazioni civili delle provincie di Cuneo, Asti, Alessandria e di parte della provincia di Savona dimostrava di possedere, in modo preminente, maturità di giudizio, capacità organizzativa, equilibrio, energia, fraterno e sentito interessamento, tanto da essere molto favorevolmente ricordato, anche a distanza di anni. All'inizio della primavera del 1945, con azione bene organizzata e valorosamente condotta, occupava con le sue forze, dopo duri combattimenti, Alba, Canelli, Nizza Monferrato, Monesiglio e, durante l'insurrezione generale, liberava anche Savona, Ceva, Mondovì, Fossano, Brà, Racconigi, Carmagnola, giungendo con il suo gruppo di divisioni partigiane a Torino. — Zona meridionale del Piemonte e nord-occidentale della Liguria, settembre 1944-25 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

COMUNE DI PIETRALUNGA. — Durante l'occupazione tedesca, susseguente all'armistizio, la popolazione di Pietralunga, con patriottica ed animosa decisione, sosteneva la resistenza dei suoi figli migliori che avevano preso le armi nella lotta partigiana. Venuto a trovarsi sulla linea del fronte, preso e ripreso, nel fluttuare della lotta, da Alleati e tedeschi, il comune di Pietralunga subiva devastazioni e rappresaglie senza mai deflettere da patriottico atteggiamento. — Pietralunga (Perugia), settembre 1943-28 luglio 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

COMUNE DI CESSAPALOMBO (Macerata). — Durante la occupazione tedesca il comune di Cessapalombo dimostrava, in difficili circostanze, ferma e patriottica decisione. Particolarmente meritevole di elogio il contegno tenuto dalle popolazioni delle frazioni di Montalto e di Monastero che rifornivano di viveri, armi e munizioni i partigiani e partecipavano anche, con i loro uomini, ai combattimenti del marzo e del maggio. — Cessapalombo (Macerata), settembre 1943-giugno 1944.

(554)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 4450.

Approvazione del regolamento dei concorsi per l'ammissione del personale dell'Istituto di patologia del libro in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Veduto il regio decreto 23 giugno 1938, n. 1038;
Veduto il regio decreto 13 settembre 1940, n. 1444;
Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954;
Veduti i regi decreti 18 marzo 1925, n. 592; 7 giugno 1926, n. 944; 7 ottobre 1926, n. 1704; 14 giugno 1928, n. 1835; 2 giugno 1932, n. 690; 11 aprile 1935, n. 575; 9 marzo 1936, n. 456 e 23 giugno 1938, n. 1037;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il regolamento dei concorsi per l'ammissione del personale dell'Istituto di patologia del libro in Roma, annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 12. — PALLA
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 12. — PALLA

Regolamento dei concorsi per l'ammissione del personale dell'Istituto di patologia del libro in Roma

Art. 1.

I concorsi previsti dal regio decreto 16 settembre 1940, n. 1444, per il conferimento dei posti di organico di cui alla tabella *A* annessa al decreto medesimo, sono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione non meno di due mesi prima della chiusura dei concorsi stessi.

Art. 2.

Per il posto di direttore dell'Istituto sarà dal Ministro per la pubblica istruzione bandito un concorso per soli titoli, al quale potranno partecipare:

a) gl'impiegati dello Stato di gruppo *A* di grado non inferiore al 7° forniti di una delle lauree indicate nell'art. 4 del regio decreto n. 1444 citato;

b) gli estranei all'Amministrazione statale forniti di una delle lauree di cui alla precedente lettera *a*), i quali abbiano esercitato per almeno dodici anni una professione attinente alle materie che formano oggetto dell'attività dell'Istituto.

Il vincitore del concorso per direttore è nominato al grado iniziale (grado 6°) e consegue l'avanzamento al grado 5° dopo dodici anni di permanenza nel grado 6° di qualsiasi ruolo statale di gruppo *A*.

Art. 3.

La Commissione procede all'esame dei titoli dei concorrenti al posto di cui al precedente art. 2, nella valutazione dei quali dispone:

a) di un massimo di punti 5:

1) per titoli accademici ed attestati di studi attinenti alla bibliologia, biologia, chimica, fisica e tecnologia, con particolare riferimento agli studi che costituiscono gli scopi cui l'Istituto di patologia del libro è chiamato ad assolvere;

2) oppure per attività professionale svolta nel campo scientifico e tecnologico delle predette discipline ai fini sopracennati;

b) di un massimo di punti 5 per pubblicazioni con particolare riguardo a quelle concernenti la patologia e la terapia del libro.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al precedente art. 3 è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione ed è composta:

dal direttore generale delle Accademie bibliografiche, presidente,

da due professori universitari esperti nelle materie attinenti al posto da attribuire;

da un ispettore generale bibliografico;

dal direttore capo divisione del Personale delle biblioteche pubbliche governative.

Funziona da segretario della Commissione un impiegato di carriera amministrativa del Ministero.

Art. 5.

Per i posti vacanti nel ruolo degli assistenti saranno di volta in volta banditi pubblici concorsi per esami e per titoli corrispondenti alla specialità cui si deve provvedere (bibliologia, biologia, chimica, fisica e tecnologia).

Per i posti vacanti nel ruolo di gruppo *C* saranno di volta in volta banditi pubblici concorsi per esami e per titoli corrispondenti alle singole specialità (fotografo, restauratore, stampatore, meccanico, disinfestatore, cartaio).

Art. 6.

Chi intende partecipare ai concorsi per i posti vacanti nel ruolo dell'Istituto deve presentare al Ministero regolare domanda, scritta di proprio pugno, e corredata dei documenti seguenti legalizzati e vidimati nei modi prescritti.

a) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non oltrepassato i 30 alla data del decreto che indice il concorso, salvo l'elevazione consentita dalle norme vigenti in materia per il personale statale.

Gl'impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni statali sono ammessi ai concorsi prescindendo dal limite massimo di età;

b) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma secondo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

c) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

d) certificato di regolare condotta civile e morale, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza;

e) certificato da rilasciarsi da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento di lavoro;

f) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento;

g) titolo di studio richiesto per la carriera cui il candidato aspira;

h) fotografia con la firma del candidato autenticata dal sindaco o da un notaio;

i) ogni altro titolo o documento che il candidato creda opportuno in relazione a quanto disposto dal successivo art. 9, comma primo.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), gli impiegati di ruolo di cui alla lettera *a*) del comma precedente.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), devono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del decreto che indice il concorso.

Nella domanda il candidato deve indicare con esattezza il proprio indirizzo.

Art. 7.

L'Amministrazione ha facoltà di assumere, nei modi che riterrà opportuni, informazioni circa la condotta civile e morale dei candidati e di giudicare insindacabilmente della regolarità di essa. Ha inoltre la facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di fiducia.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto del Ministro.

Art. 8.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di assistente ed a quelli di gruppo *C* sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione, e sono composte:

a) per la nomina a posti di grado iniziale del ruolo di gruppo *A* di due professori delle università di cui almeno uno ordinario, del direttore o di uno dei funzionari di gruppo *A* addetti all'Istituto di patologia del libro, di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6° e di un membro particolarmente esperto nella specialità del reparto cui si deve provvedere;

b) per la nomina a posti del grado iniziale del ruolo di gruppo *C* del direttore o di uno dei funzionari di gruppo *A* addetti all'Istituto di patologia del libro, di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 7° e di una persona particolarmente esperta nella specialità del laboratorio o sezione cui si deve provvedere.

Il Ministero ha la facoltà di aggregare, ove occorra, alla Commissione di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) uno o più esperti con voto consultivo, per le materie speciali.

Funziona da segretario delle Commissioni giudicatrici un impiegato di carriera amministrativa del Ministero.

Art. 9.

La Commissione procede al preliminare esame dei titoli dei concorrenti, nella valutazione dei quali dispone:

a) per i concorsi a posti di assistente (gruppo *A*):

1) di un massimo di punti 5 per diplomi e certificati di particolari studi attinenti alle discipline proprie di ciascuno dei tipi di concorso;

2) di un massimo di punti 5 per pubblicazioni con particolare riguardo a quelle concernenti la patologia e la terapia del libro;

3) di un massimo di punti 5 per servizi prestati dal candidato nell'Istituto di patologia del libro, o per tirocinio fatto nel laboratorio di esso, dimostrando di avere particolare attitudine ai lavori ed ai servizi dei laboratori stessi;

b) per i concorsi a posti di gruppo *C*:

1) di un massimo di punti 5 per servizi prestati nel laboratorio dell'Istituto, mostrando in essi particolari attitudini e diligenza;

2) di un massimo di punti 5 per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline formanti oggetto delle prove del concorso e di altri eventuali titoli, a giudizio insindacabile della Commissione.

Le prove d'esame, scritte, orali e pratiche, hanno luogo in Roma.

La Commissione giudicatrice determina e regola l'ordine e la durata delle prove.

In ciascuno dei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione si aduna per la scelta del tema, prima dell'ora fissata della prova ove la particolare natura delle prove non richieda altrimenti.

Gli esaminatori dispongono ciascuno di 10 punti per ogni singola prova scritta e orale.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei in ciascuna delle prove stesse.

Le prove orali non s'intendono superate se i candidati non riportino in esse almeno la votazione di sei decimi in ciascuna delle prove stesse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella valutazione dei titoli e delle medie dei punti conseguiti nelle prove scritte e di quelli ottenuti nelle prove orali.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voti, la precedenza è regolata in conformità all'art. 1 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e alle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 10.

I vincitori dei concorsi non possono conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato il servizio, a titolo di prova, previsto dalle vigenti disposizioni per il personale statale ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione si fonda su precise e particolari informazioni date dal direttore dell'Istituto circa l'opera prestata dagli impiegati durante il periodo di prova e segnatamente circa le attitudini da essi dimostrate ed il rendimento dato.

Al termine del periodo di prova gli assistenti debbono presentare al direttore dell'Istituto una breve monografia relativa ad un lavoro compiuto nel reparto.

Art. 11.

Per l'ammissione all'esame di concorso ai posti di assistente è richiesta una laurea rilasciata da una delle Facoltà universitarie indicate nell'art. 4 del regio decreto 13 settembre 1940, n. 1444 (e, cioè, lettere e filosofia unicamente per l'ammissione al posto di assistente del laboratorio di bibliologia, e medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, ingegneria per l'ammissione ai posti di assistente per tutti gli altri laboratori).

L'esame comprende le seguenti prove:

Prove scritte:

a) risoluzione di un quesito su argomento relativo alle alterazioni delle materie librarie, di un manoscritto, di un documento, di un incunabulo o di altro stampato pregevole ed al trattamento da usare per prevenirle e per combatterle;

b) risoluzione di un quesito su argomento specifico relativo alla specializzazione del laboratorio cui si dovrà provvedere;

c) versione, a scelta del candidato, dall'inglese, dal francese o dal tedesco in italiano.

Prove orali:

A) per il laboratorio di bibliologia:

a) elementi di paleografia con prova pratica;

b) storia del libro;

c) patologia e terapia del libro;

d) bibliologia e biblioteconomia;

e) elementi di parassitologia del libro (entomologia, microbiologia, ecc.);

f) elementi di chimica libraria (analisi della carta, delle conce, degli inchiostri, dei colori). Ricerche sui falsi e le alterazioni decolorazione adesivi disinfezione e disinfestazione;

g) elementi di ottica fisica, con particolare riferimento all'impiego di sorgenti luminose adatte allo studio e alla riproduzione di scritture sotto macchia tecnica per le riproduzioni fotostatiche con apparecchi orizzontali e verticali (fotoriproduzioni, microfilm, ecc). Fotoincisione;

h) elementi di tecnilogia del libro tecnilogia della carta a mano e a macchina metodi di misurazione (dinamometria, spessimetria, gualcimetria, grammatura, ecc.) tecnologia della stampa e della illustrazione del libro;

i) storia e tecnica del restauro di cuoi, pergamene, carta e legature;

l) storia e stili della legatura;

m) tecnica della legatura;

B) per il laboratorio di biologia:

a) entomologia, con particolare riferimento alla conoscenza degli insetti nocivi al libro, ai documenti, alle biblioteche ed agli archivi;

b) microbiologia, con particolare riferimento alle specie microbiche nocive alle materie librarie;

c) interventi preventivi e repressivi;

d) elementi di bibliologia e biblioteconomia storia della carta, del libro, della stampa e della legatura;

e) elementi di chimica libraria (analisi della carta, delle conce, degli inchiostri, dei colori). Ricerche sui falsi e alterazioni decolorazioni adesivi disinfezione e disinfestazione;

f) elementi di ottica fisica, con particolare riferimento all'impiego di sorgenti luminose adatte allo studio e alla riproduzione di scritture alterate, di palinsesti, di scritture sottomacchia tecnica per le riproduzioni fotostatiche con apparecchi orizzontali e verticali (fotoriproduttori, microfilm, ecc.) fotoincisioni;

C) per il laboratorio di chimica:

a) chimica delle materie scrittorie: papiro, pergamena, cellulosa, pelli per legature, adesivi, colori delle miniature e delle decolorazioni, inchiostri da scrivere, da stampa, policromia;

b) chimica dei processi fotografici e di fotoriproduzioni;

c) chimica delle alterazioni della carta, della pergamena e dei cuoi e procedimenti e mezzi preventivi e repressivi;

d) chimica delle adulterazioni (decoloranti, abrasivi, ricerca di emendamenti, rescrizioni, ecc.):

e) disinfettanti e disinfestanti;

f) materie prime e vernici per scaffalature e arredamenti di biblioteche;

g) patologia e terapia del libro;

h) bibliologia e biblioteconomia;

i) elementi di ottica fisica, con particolare riferimento all'impiego di sorgenti luminose adatte allo studio e alla riproduzione di scritture alterate, di palinsesti, di scritture sottomacchia tecnica per le riproduzioni fotostatiche con apparecchi orizzontali e verticali (fotoriproduttori, microfilm, ecc.). Fotoincisioni;

l) elementi di tecninologia del libro tecninologia della carta a mano e a macchina metodi di misurazione (dinamometria, spessimetria, gualcimetria, grammatura, ecc.). Tecnologia della stampa e delle illustrazioni del libro;

D) per il laboratorio di fisica:

a) fotografia;

b) microscopia e microfotografia;

c) colorimetria e fotometria;

d) spettroscopia e spettrografia interpretazione degli spettrogrammi analisi quantitativa spettrografica;

e) polarimetria;

f) tecnica dell'infrarosso, dell'ultravioletto e dei raggi X;

g) patologia e terapia del libro;

h) bibliologia e biblioteconomia;

i) elementi di chimica libraria (analisi della carta, delle concie, degli inchiostri, dei colori). Ricerche sui falsi e le alterazioni decolorazioni adesivi disinfezione e disinfestazione;

l) elementi di tecnologia del libro tecnologia della carta a mano e a macchina metodi di misurazione (dinamometria, spessimetria, gualcimetria, grammatura, ecc.). Tecnologia della stampa e delle illustrazioni del libro;

E) per il laboratorio di tecnologia:

a) tecnologia del papiro, della pergamena, della carta (a mano e a macchina) sotto l'aspetto storico ed attuale;

b) misura della carta;

c) tecnologia delle arti grafiche;

d) tecnologia del restauro plastico e del restauro grafico;

e) patologia e terapia del libro;

f) bibliologia e biblioteconomia;

g) elementi di chimica libraria (analisi della carta, delle concie, degli inchiostri, dei colori). Ricerche sui falsi e le alterazioni decolorazione adesivi disinfezione e disinfestazione;

h) elementi di ottica fisica, con particolare riferimento all'impiego di sorgenti luminose adatte allo studio e alla riproduzione di scritture alterate, di palinsesti, di scritture sottomacchia tecnica per le riproduzioni fotostatiche con apparecchi orizzontali e verticali (fotoincisione).

Art. 12.

Per l'ammissione all'esame di concorso ai posti del grado iniziale del ruolo di gruppo *C* dell'Istituto di patologia del libro, è richiesto il diploma di licenza da scuola media inferiore o alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o di scuola professionale di pari grado.

L'esame consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) risoluzione di un quesito su argomento relativo alle materie tecniche del laboratorio cui si dovrà provvedere;

b) versione dal francese in italiano;

c) saggio di copia a macchina di un passo scelto dalla Commissione.

Prove orali:

a) nozioni di bibliologia, con particolare riferimento alla storia del libro e delle biblioteche;

b) tecnologia della specialità del laboratorio cui si provvede;

c) nozioni di patologia e terapia del libro;

d) prova pratica inerente alla specialità messa a concorso.

Il Ministro per la pubblica istruzione
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. **4451**.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Maria Immacolata », con sede nel comune di Orgiano (Vicenza).

N. 4451. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Maria Immacolata », con sede nel comune di Orgiano (Vicenza), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 116. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1952, n. **4452**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione B. M. V. dei Minoritelli, con sede in Catania.

N. 4452. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 26 settembre 1949, integrato con postilla 11 aprile 1951 e con altro decreto 6 febbraio 1952, relativo all'erezione della parrocchia dell'Immacolata Concezione B. M. V dei Minoritelli, con sede in Catania.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 135. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. **4453**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Francesco di Assisi, in località Borgo Bainsizza del comune di Latina.

N. 4453. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Albano Laziale in data 1° ottobre 1951, relativo alla erezione della parrocchia di San Francesco di Assisi, in località Borgo Bainsizza del comune di Latina e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia; inoltre il Beneficio della parrocchia e la Chiesa vengono autorizzati ad accettare le donazioni disposte in loro favore dall'Opera nazionale combattenti, donazioni consistenti in alcuni immobili situati in Borgo Bainsizza di Latina e valutati complessivamente L. 600.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 74, *foglio n.* 115. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1952, n. **4454**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS.mo Crocifisso, in Rosolini (Siracusa).

N. 4454. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del SS.mo Crocifisso, in Rosolini (Siracusa).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 126. — PALLA

LEGGE 5 gennaio 1953, n. **37**.

Ratifica del decreto legislativo 17 settembre 1946, n. 331, concernente norme riguardanti la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 17 settembre 1946, n. 331, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI —
PELLA — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1953, n. 38.

Aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione

Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1° novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952. n. 771 e 24 dicembre 1952, n. 2387, che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1953;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951 n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 11 aprile 1952, n. 369, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2369, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci e di aggiungere alcune nuove riduzioni ed esenzioni daziarie alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa;

Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per affari esteri, per il tesoro e interim per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Alla tabella di cui all'art. 3, lettera *b*) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Ai dazi previsti nella tabella allegata al presente decreto per le voci n. 973-*a*-1, 2, 981-*a*-1, 2, 983-*a*-1, 2, 983-*b*-1, 2, 1006-*a* è applicabile, limitatamente alle aliquote sul valore, la riduzione stabilita con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125.

La riduzione stessa non è invece più da applicare ai dazi delle voci della tariffa doganale n. 973-*b*, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981-*b*, 981-*c*, 982, 984, 985, 986, 987, 988, 1006-*b*, nonchè al dazio per le bacchette e i fili di leghe di zinco, nudi, per saldature alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiore ad un metro, previsti negli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950.

Art. 3.

Dalla data della entrata in vigore del presente decreto cessano dall'aver effetto i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i seguenti prodotti:

a) esametilentetramina, altra (voce 371-*b*-3-*beta*), terre decoloranti attivate (voce ex 386-*b*), rendendosi ad essi applicabili i dazi convenzionati per le stesse voci con il Protocollo di Torquay;

b) coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e simili, altro (voce 266-*b*), ossidi di antimonio (voce 309), rendendosi ad essi applicabili i dazi previsti per le stesse voci dalla tariffa generale dei dazi doganali di importazione.

Art. 4.

E' sospesa l'applicazione del dazio sui linters greggi previsti dalla voce 663-*a* della tariffa dei dazi doganali l'importazione.

Il dazio per i linters idrofilizzati, destinati agli impieghi previsti dai paragrafi secondo e terzo della nota alla suindicata voce 663 della tariffa doganale, è ulteriormente ridotto al 2 %.

Il dazio per l'orzo destinato alla produzione di malto, nei limiti del contingente previsto dalla nota alla voce 95 della tariffa doganale, è ulteriormente ridotto al 7 %.

Art. 5.

Agli effetti della esenzione da dazio prevista dal decreto Presidenziale 30 giugno 1951, n. 516, sono da considerarsi come puntelli per miniera anche quelli di lunghezza non superiore a metri sei e di circonferenza, alla minore estremità, non inferiore a centimetri trenta.

Art. 6.

Con l'entrata in vigore del presente decreto si intendono abrogati:

a) i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa, che, nelle aliquote non ridotte ai sensi del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125, risultino uguali a quelli convenzionati con il Protocollo di Torquay, con gli Accordi italo-svizzeri conclusi a Berna il 14 luglio 1950 e con l'Accordo tariffario italo-francese concluso a Roma il 7 marzo 1950. La riduzione del dieci per cento che, per effetto del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125, fosse operante per tali dazi temporanei ora abrogati, continuerà ad applicarsi, per quanto non risulti in contrasto col presente decreto, ai corrispondenti dazi convenzionati che entrano in applicazione;

b) i dazi stabiliti con le stesse norme temporanee per le voci di tariffa 68-*c*-1, 538, 598-*c*, 852-*d*, 957-*c*, 1020-*b*-1, 1057-*b*, 1098-*b*, 1186-*b*-2, 1229-*a*-2, rimanendo o rendendosi applicabili per le stesse voci i dazi convenzionati col Protocollo di Torquay; nonchè i dazi come sopra stabiliti per le voci 200-ex *b* (rum in bottiglie, di mezzo litro o meno, e tafias), 200-ex-*c* (whisky

in bottiglie di mezzo litro o meno), 200-ex *d* (acquaviti altre non convenzionate), rimanendo applicabili per le stesse voci i dazi della tariffa generale;

c) i dazi convenzionati col Protocollo di Annecy e mantenuti in vigore per effetto degli articoli 1 e 4 del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, n. 1125, per le voci 851-*a*-2, 1048-*c*-2-*beta*, 1132-*b*-1, 1347-*a*, rendendosi per le stesse voci applicabili i corrispondenti dazi convenzionati col Protocollo di Torquay.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA — FANFANI — CAMPILLI — LA MALFA — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 20. — PALLA

TABELLA

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Dazio sul valore
ex 110	Semi oleosi I semi di cotone, destinati alla semina, sono ammessi in esenzione da dazio entro il limite di un contingente annuo e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	—
833 *b*-1	Mica in fogli ottenuti mediante semplice compressione senza aggiunta di sostanze collanti	5 %
973-*a*-1,2	Piombo greggio e sue leghe in blocchi, lingotti, pani, placche, piastre o bacchette	15 % col dazio minimo di L. 35 per kg. netto
981-*a*-1,2	Zinco greggio e sue leghe in matte, pani, lingotti, placche, catodi, granelli	15 % col dazio minimo di L. 25 per kg. netto
983-*a*-1,2 983-*b*-1,2	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di zinco e sue leghe, di qualsiasi spessore, non nominati nè compresi altrove	16 % col dazio minimo di L. 34 per kg. netto
1006-*a*	Antimonio greggio e in rottami	15 % col dazio minimo di L. 110 per kg. netto

Il Ministro per le finanze: VANONI

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1952.

Sostituzione di un membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1951, con il quale è stato provveduto alla costituzione della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per la assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera in data 8 novembre 1952, con la quale la Confederazione generale dell'artigianato italiano propone per la nomina a membro effettivo della Commissione predetta l'avv. Cesario Pascali in sostituzione del sig. Renato Crippa, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

L'avv. Cesario Pascali è chiamato a far parte, quale membro effettivo della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati in rappresentanza della Confederazione generale dell'artigianato italiano in sostituzione del sig. Renato Crippa, deceduto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 novembre 1952

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 395

(496)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Bergamo e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Bergamo, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Lasorsa dott. Nicola, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Dallevegre dott. Gianluigi, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Moro geom. Carlo, rappresentante del Genio civile;

Bruni avv. Eugenio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Pelizzoni dott. Romeo, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Perico Paolo, Adelasio Giuseppe, Fatutti Wairo, Deborzatti Severino, Naldini Vittorio, Marchi Luigi e Lombardoni Pietro, rappresentanti dei lavoratori;

Leidi avv. Arrigo, Grazioli Clemente, Majanti Giuseppe e Casari Angelo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rossi Attilio, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(494)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1953.

Revoca dell'autorizzazione a gestire Magazzini generali in Tarquinia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1949, che autorizza il Consorzio agrario provinciale di Viterbo alla istituzione di Magazzini generali in varie località della Provincia, tra cui Tarquinia, Comune quest'ultimo, per il quale venne autorizzato il funzionamento di due distinti Magazzini;

Vista la deliberazione n. 383 in data 3 novembre 1952 adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo che in relazione al mancato funzionamento, per conto di terzi, di uno dei due Magazzini generali succitati, propone per esso anche a seguito di esplicita istanza degli interessati, la revoca dell'autorizzazione a suo tempo intervenuta;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocata al Consorzio agrario provinciale di Viterbo l'autorizzazione, concessa con decreto Ministeriale 2 luglio 1949, per l'esercizio, in regime di Magazzini generali, del Magazzino di proprietà del predetto Consorzio, sito in comune di Tarquinia, viale Bruschi Falgari n. 15 (già via Porta Romana).

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Viterbo è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(336)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 18 dicembre 1952.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e alla vendita della specialità medicinale denominata « Soluzione tamponata di pectina e procaina - fiala da 3 cc. e 5 cc. » della ditta Farmavigor, con sede in Milano.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visti i propri decreti in data 11 dicembre 1950, numero 3935, e 14 agosto 1951, n. 3935/A, con i quali è stato provveduto alla registrazione rispettivamente della specialità medicinale denominata « Soluzione tamponata di pectina e procaina fiala da 3 cc. e 5 cc. » della ditta Farmavigor, con sede in Milano, via Luigi Nono n. 7;

Vista la lettera con la quale l'Istituto superiore di sanità pubblica in data 20 ottobre 1952 n. 9381/ch.6 2, avendo analizzato su richiesta di questo Alto Commissariato il prodotto di cui sopra, ha riferito che al medesimo non può attribuirsi un'azione ritardante sull'assorbimento della penicillina;

Considerato che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione ed alla vendita della specialità medicinale denominata « Soluzione tamponata di pectina e procaina fiala da 3 e 5 cc. » della ditta Farmavigor di Milano, già registrata al n. 3935 e n. 3935/A, rispettivamente in data 11 dicembre 1950 e 14 agosto 1951.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei farmacisti e dei medici delle rispettive Provincie e da notificarsi alla ditta interessata a mezzo del Prefetto di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(504)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1319, concernente approvazione del regolamento circa le norme per lo svolgimento del corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore della Guardia di finanza e degli esami per l'avanzamento a scelta speciale degli ufficiali del Corpo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250, del 27 ottobre 1952, all'allegato *B*, parte I Diritto civile, ultimo comma, linea ultima, ove è detto: « La strascrizione » si deve leggere: « La trascrizione ».

All'allegato *B*, parte I Diritto penale comune, primo comma, linea 4ª, ove è detto: « Il ricorso di reati » si deve leggere: « Il concorso di reati ».

All'allegato *B*, parte I Diritto processuale penale comune, comma 3°, linea 2ª, ove è detto: « atti polizia giudiziaria » si deve leggere: « atti di polizia giudiziaria ».

All'allegato *C*, parte I Diritto commerciale, linea 6ª, ove è detto: « reati concursali » si deve leggere: « reati concorsuali ».

All'allegato *C*, parte II Servizio d'istituto, comma 6°, prima linea, ove è detto: « Compiti di servizio delle imposte dirette » si deve leggere: « Compiti di servizio sulle imposte dirette ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Smercio dell'acqua minerale « Fonte Reale di Staro »

Con decreto n. 583 del 22 dicembre 1952, la Società acque minerali del Pasubio è autorizzata allo smercio in bottiglie dell'acqua minerale « Fonte Reale di Staro » che sgorga nella frazione Staro del comune di Valli del Pasubio.

Le etichette che saranno usate per contrassegnare le bottiglie avranno forma rettangolare e le seguenti dimensioni: cm. 19 x 12, suddivisa in tre riquadri, e stampata su carta bianca.

Nel riquadro centrale dell'etichetta, e in alto, figura un disegno raffigurante il profilo del massiccio montuoso del Pasubio. Ai piedi del disegno a sinistra è scritto « Staro Provincia Vicenza 650 m. sul mare », a destra: « Sacro Pasubio Surgens ».

Sotto al centro, in caratteri bianchi su fondo rosso, la denominazione dell'acqua « Fonte Reale di Staro », seguita in caratteri più piccoli dalla dicitura « Gradevolissima acqua minerale naturale digestiva antiurica, batteriologicamente pura ».

Nella parte più bassa del riquadro centrale, figura a sinistra un grafico indicante la posizione della località Staro relativamente ad altre città del Veneto; a destra la dizione « Soc. Acque Minerali del Pasubio Schio »; in basso: « Comune Valli del Pasubio (Prov. Vicenza) ».

Nel riquadro destro sono riportate le indicazioni delle analisi chimica e batteriologica dei professori Luigi Musaio, Melchiorre De Chigi e dott. Umberto Carretta, dell'Università di Padova.

Nel riquadro sinistro è riportato il giudizio farmacologico del prof. Alto Cestari, dell'Università di Modena.

Il tutto conforme agli originali allegati.

Le bottiglie saranno munite di tappo a corona, a chiusura ermetica tale da non permettere adulterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

L'imbottigliamento verrà eseguito nello stabilimento costruito in prossimità della sorgente.

(563)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 15 gennaio 1953 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Albert C. Cizauskas, Vice console degli U. S. A. a Milano.

(587)

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Edward T Long, Vice console degli U. S. A. a Genova.

(588)

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Albert K. Ludy jr., Console degli U. S. A. a Torino.

(589)

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Charles H. Pletcher, Vice console degli U. S. A. a Venezia.

(590)

In data 15 gennaio 1953 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Herbert W. Carlson, Console degli U. S. A. a Roma.

(591)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione di Zoagli (Genova)

Con decreto Ministeriale 24 gennaio 1953, n. 4320, è ulteriormente prorogato, fino al 22 marzo 1955, il termine stabilito nel decreto Ministeriale 22 marzo 1947 per la esecuzione del piano di ricostruzione di Zoagli (Genova).

(536)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 521 — Data: 8 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Sala Maria fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 522 — Data: 8 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Sala Teresa fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3190/12619 — Data: 28 marzo 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Murolo Antonio fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 16 febbraio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Ricci Andrea fu Laurindo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 62.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 19 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione: Salvatore Elsa fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 5500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 gennaio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(418)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). Avviso n 14.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento del buono del Tesoro novennale 5% (1950) serie I n. 2613, capitale nominale L. 5000, intestato a favore di Carpineti Edolo di Luca, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 2 ottobre 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4857)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	491219	399 —	*Ficoli* Maria fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Perris Adele fu Francesco, dom. a Cosenza	*Sicoli* Maria fu Francesco maritata Ripoli dom. a Rovito (Cosenza).
Id.	413276	350 —	Ricovero di Mendicità « A. Mangione » di Alcamo (Trapani) con usufrutto a *Di Salvatore* Gaetano fu Luigi.	Come contro, con usufrutto a *Salvatori* Gaetano fu Luigi.
Id.	173942	210 —	*Verzegnazzi* Arrigo fu Giulio, minore sotto la patria potestà della madre Franceschini Piera vedova *Verzegnazzi*, dom. in Orio Litta (Milano).	*Verzegnassi* Arrigo fu Giulio, minore sotto la patria potestà della madre Franceschini Piera vedova *Verzegnassi*, dom. in Orio Litta (Milano).
Id.	173943	210 —	*Verzegnazzi* Massimiliana, ecc., come sopra	*Verzegnassi* Massimiliana, ecc., come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	515713	163 —	Oltolini *Vittorio* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Osio Maddalena fu Luigi, vedova Oltolini Luigi dom. a Cassano d'Adda (Milano).	Oltolini *Guido Vittorio* fu Luigi, minore, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	229139	49.900 —	Ferlizzo Maria di *Gaetana*, minore sotto la patria potestà della madre Ferlizzo *Gaetana di Tommaso*, dom. in Napoli.	Ferlizzo Maria di *Maria Gaetana*, minore sotto la patria potestà della madre Ferlizzo *Maria Gaetana fu Liberatore*, dom. a Napoli.
P. R. 3,50 % (1934)	126813	875 —	Ammirato Giuseppe fu Claudio dom. in Genova, con usufrutto ad Ammirato *Agostina* fu Claudio vedova di Canzini Pietro, dom. in Genova.	Ammirato Giuseppe fu Claudio dom. in Genova, con usufrutto ad Ammirato *Augusta* fu Claudio vedova di Canzini Pietro dom. in Genova.
		Cap. nom.		
B. T. N. 5 % (1951) Serie 49	322	120.000 —	Pellegatta Omar fu *Enea*, minore sotto la patria potestà della madre Gagliardi Argentina vedova Pellegatta, con usufrutto a quest'ultima.	Pellegatta Omar fu *Cesare Giovanni Enea*, ecc., come contro.
Id. Serie 49	328	10.000 —	Come sopra, senza usufrutto.	Come sopra, senza usufrutto.
Id. Serie 52	288	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 59	238	48.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 62	220	291.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 63	214	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
		Rendita		
Cons. 3,50 % (1906)	812713	210 —	Antonietti *Giovanni* di Giuseppe, dom. ad Egro frazione di Cesara (Novara).	Antonietti *Camillo* di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	817032	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	830838	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	872034	140 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 10 gennaio 1953

Il direttore generale: DE LIGUORO

(256)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 febbraio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	640 —
» Firenze	624,90	639,50
» Genova	624,90	641 —
» Milano	624,92	640,25
» Napoli	624,90	640,50
» Palermo	624,90	640 —
» Roma	624,90	640,50
» Torino	624,90	640 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	642 —

Media dei titoli del 9 febbraio 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,90
Id. 3,50 % 1902	61,60
Id. 3 % lordo	79,20
Id. 5 % 1935	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	79,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,80
Id. 5 % 1936	92,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959).	97,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,15

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 9 febbraio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	640,37

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . Lit. 1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per	franco belga
Danimarca	90,46	»	corona danese
Egitto	» 1794,55	»	lira egiziana
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 143,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Dispersione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono andati dispersi i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Manuello Edoardo, già esercente in Torino.

Tali marchi recavano il n. 70-TO.

(657)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di laurea

Il dott. Bruno Gavasso di Sante, nato a Valdagno (Vicenza) il 19 agosto 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso la Università di Padova nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(662)

REGIONE TRENTINO ALTO - ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

N. 11555/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 16 maggio 1935, n. 2710/R/Gab., con cui al sig. Gasser Giuseppe, nato a Villandro il 18 ottobre 1863, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Caserta;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 11 agosto 1952 del figlio del predetto, Antonio, in atto residente a Villandro;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab. del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del sullndicato Statuto speciale;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 16 maggio 1935, numero 2710/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Caserta Antonio viene ripristinato nella forma tedesca di Gasser.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 25 ottobre 1952

Il Vice Commissario del Governo
BENUSSI

(203)

N. 13377/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il proprio decreto n. 7121 Gab. in data 12 settembre 1952, con cui al sig. Piovaschi Giuseppe, nato a Campo Tures il 28 ottobre 1900, alla moglie Laner Paola, ed ai figli Francesco, Marianna, Albino ed Adolfo, è stata accordata la restituzione dell'originario cognome tedesco di Regensberger;

Considerato che Piovaschi Albino, figlio minorenne del predetto, figura iscritto nei registri dello stato civile del co-

mune di Campo Tures con il nome « Giuseppe », e che il nome « Albino » dedotto dal certificato di famiglia a suo tempo rilasciato dal comune di Reutte (Austria), località di residenza dell'interessato, gli è stato erroneamente attribuito;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del decreto dianzi citato;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab. del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Il terzo capoverso del dispositivo del proprio decreto 7121 Gab. in data 12 settembre 1952, di cui nelle premesse, è sostituito dal seguente: « con la presente determinazione viene ripristinato il cognome nella forma tedesca anche nei confronti della moglie Laner Paola e dei figli Francesco, Marianna, Giuseppe e Adolfo ».

Il sindaco del comune di Campo Tures è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Bolzano, addì 22 novembre 1952

Il Vice Commissario del Governo
BENUSSI

(214)

N. 13098/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto della cessata Prefettura di Bolzano del 28 luglio 1935, n. 1626/R/Gab., con cui al sig. Stricker Pietro fu Giovanni, nato a Tirolo il 17 maggio 1895, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Striccheri;

Visto il proprio decreto del 17 giugno 1952, n. 6252 Gab., con cui su domanda dell'interessato è stato revocato il suaccennato decreto e ripristinato il cognome nella forma tedesca di Stricker, nei confronti dello Striccheri e dei suoi familiari;

Ritenuta la necessità di includere nel provvedimento anche la signora Striccheri Ilda, figlia del predetto;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/36435/19;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 febbraio 1949, relativo alla nomina del Vice Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto 16 febbraio 1949, n. 763/Gab. del Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, che delega al predetto Vice Commissario le attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Visto l'art. 76 del suindicato Statuto speciale;

Decreta:

Con la revoca del decreto della cessata Prefettura di Bolzano del 28 luglio 1935, n. 1626 R/Gab. il cognome Striccheri viene ripristinato nella forma tedesca di Stricker anche nei confronti della signorina Striccheri Ilda di Pietro.

Il sindaco del Comune di attuale residenza provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 17 novembre 1952

Il Vice Commissario del Governo
BENUSSI

(219)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 11 giugno 1952, n. 20431.2/9848, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia;

Vista la nota del Prefetto di Foggia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Francesco Puglisi, trasferito in altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta

In sostituzione del dott. Francesco Puglisi è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Foggia, il dott. Eduardo Pappacena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 20 gennaio 1953

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(424)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso, per titoli e per esami, a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo, del Corpo di commissariato aeronautico ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni concernente i titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi e impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, e il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente i benefici concessi ai combattenti;

Vista la legge 5 maggio 1950, n. 223, concernente l'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi;

Vista la nota n. 35441/12106 del 19 agosto 1952 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a cinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato ruolo amministrazione possono percorrere la carriera fino al grado di tenente colonnello.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso, in seguito a loro domanda, i marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo servizi dell'Arma aeronautica ed i marescialli in servizio permanente e del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, che soddisfino alle seguenti condizioni:

1) non aver superato il 36° anno di età alla data del presente bando di concorso;

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti;

d) di cinque anni ai sensi della legge 5 maggio 1950, n. 223, concernente l'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 45° anno di età alla data del presente decreto;

2) avere almeno due anni di anzianità nel grado alla data del presente decreto.

Art. 4.

Le domande di ammissione dei candidati, debitamente sottoscritte dagli stessi, dovranno essere redatte in carta bollata da L. 32 ed indirizzate al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare Sezione autonoma concorsi e scuole.

Dette domande dovranno essere presentate all'ente presso cui l'interessato è in forza non oltre il 60° giorno dopo quello di pubblicazione del presente bando di concorso sul giornale ufficiale dell'Aeronautica militare, corredate dei seguenti documenti

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato) su carta la bollo da L. 40, debitamente legalizzato;

2) certificato di stato libero per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati, su carta da bollo da L. 24, debitamente legalizzato. Qualora il concorrente abbia diritto agli aumenti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, di cui al precedente art. 3, lo stato di famiglia, rilasciato con riferimento alla data di scadenza del presente concorso, potrà pervenire al Ministero dopo la data stessa, ma comunque non oltre il 15° giorno successivo a quello della scadenza medesima;

3) ogni altro titolo, certificato o documento che gli interessati ritenessero opportuno per far risultare il loro grado di cultura generale e professionale e comunque utile ai fini della formazione della graduatoria;

4) dichiarazione della competente autorità militare attestante, per gli aventi diritto, l'ammissione al godimento del beneficio degli aumenti di età previsti dalla lettera *c)* del capov. 1) dell'art. 3.

I marescialli dell'Arma aeronautica ruolo naviganti che parteciperanno al concorso, dovranno dichiarare nella domanda di rinunciare alla carica di pilota, in caso di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nel Corpo di commissariato ruolo amministrazione.

Art. 5.

Ricevute le domande le autorità competenti, dopo aver fatto constatare in calce alle domande stesse la data di presentazione, ne cureranno la trasmissione al Ministero per via gerarchica, con tutta urgenza, in modo che giungano a destinazione non oltre il 15° giorno dalla data di scadenza del concorso, allegandovi copia aggiornata del foglio matricolare, modello 59, copia delle note caratteristiche dell'ultimo biennio, nonchè un dettagliato rapporto informativo del servizio prestato e sulle mansioni disimpegnate dall'aspirante. In detto rapporto dovrà, a conclusione, essere esplicitamente dichiarato se l'aspirante sia ritenuto per contegno, carattere, autorevolezza e cultura generale e professionale, idoneo ad adempiere le funzioni di sottotenente nel ruolo e nella categoria cui aspira.

Le autorità gerarchiche intermedie esprimeranno egualmente il loro parere.

Art. 6.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di uffcio, e non è ammessa altra prova in contrario come non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altra Amministrazione o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero incomplete di documentazione o formalmente irregolari, il Ministero si riserva a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere il successivo completamento e la regolarizzazione della documentazione.

I concorrenti che prestano servizio all'estero o nelle ex colonie potranno far pervenire, purchè non oltre il 60° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto sul giornale ufficiale dell'Aeronautica militare, la sola domanda corredata da una dichiarazione rilasciata dalla competente autorità, attestante che il concorrente stesso alla data della domanda prestava effettivamente servizio all'estero o in una ex colonia.

Tutti gli altri documenti dovranno in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del 30° giorno successivo a quello della data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande.

Ove i titoli che possono dar luogo alle preferenze ai fini della formazione della graduatoria si siano maturati o siano stati conseguiti dopo il termine della scadenza del concorso, i relativi documenti potranno essere presentati fino a tutto il giorno precedente a quello dell'inizio degli esami.

Art. 7.

Il Ministero della difesa-Aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, e in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che riterrà opportuno, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso o dalla nomina, senza addurne i motivi, coloro ai quali, a suo giudizio insindacabile non ritenesse di dover conferire il grado di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma, nei giorni di cui sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli candidati, e consisteranno nelle prove di cui ai programmi annessi al presente bando.

La Commissione di esame, che verrà nominata con successivo decreto, presiederà allo svolgimento degli esami e provvederà alla formazione della graduatoria.

Il presidente della Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà aggregare alla Commissione stessa, per ogni singola prova di esame un esperto particolarmente versato nella materia di esame. I membri aggregati hanno voto consultivo.

Art. 9.

La Commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti, nonchè alle votazioni assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Sarà ammesso agli esami orali il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 12/20; il tema verrà svolto dai concorrenti nel tempo massimo stabilito dagli allegati programmi, con assoluto divieto di consultare per lo svolgimento trattati od appunti di qualsiasi genere.

E pertanto saranno senz'altro esclusi dal concorso quei candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti o manoscritti, o i cui lavori, a parere insindacabile della Commissione esaminatrice, risultassero svolti con l'ausilio di testi non ammessi, comunque redatti o divulgati.

La durata di ciascuna prova orale è fissata di massima in 30 minuti primi ed al termine di essa la Commissione procederà alla votazione assegnando al candidato un punto di merito espresso in ventesimi.

Si intenderà aver riportato la idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato una media di 12/20 purchè in ogni singola prova il punto di classificazione non sia stato inferiore al 10/20.

Art. 10.

Per la formazione della graduatoria di coloro che abbiano ottenuto la idoneità, i punti di merito ottenuti in ciascuna prova di esame saranno moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati e quindi sommati:

prova scritta di cultura generale: coefficiente 9;

prova orale di storia, geografia e topografia coefficiente 6;
prova orale di computisteria e ragioneria coefficiente 10;
prova orale di economia politica e scienza delle finanze: coefficiente 10;
prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato: coefficiente 10;
prova orale di diritto costituzionale e diritto amministrativo: coefficiente 10.

La Commissione inoltre ha la facoltà di assegnare da uno a 20 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati meritevoli di considerazione; tali punti saranno aggiunti alla predetta somma.

A parità di voto finale ottenuto come sopra, spetta la precedenza al maresciallo di grado più elevato; a parità anche di grado la precedenza è data al maresciallo che abbia maggiore anzianità assoluta; a parità anche di anzianità assoluta, la precedenza è data secondo l'ordine di iscrizione in ruolo se appartenenti allo stesso ruolo ed alla stessa categoria, e secondo l'anzianità di età se appartenenti a ruoli o categorie diverse.

Art. 11.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione sarà conferita, nel limite dei posti indicati nell'art. 1 del presente decreto, ai concorrenti dichiarati idonei nell'ordine di merito derivante dalla graduatoria formata come dal precedente art. 10.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo creda del caso, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata in base alla classifica riportata nel concorso stesso.

Qualora, subito dopo la nomina, il Ministero della difesa-Aeronautica, ritenga opportuno istituire un corso di complementamento di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa sarà definitivamente determinata sulla base di una media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di complementamento di istruzione militare e professionale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 7 gennaio 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1953
Registro n. 10 *difesa-Aeronautica, foglio n.* 238. — RAPISARDA

PROGRAMMI DI ESAME

ESAMI DI CULTURA GENERALE

a) *Prova scritta*
(durata della prova 6 ore)

Esame scritto di cultura generale. — Consiste in un componimento su argomenti di cultura generale allo scopo di accertare le capacità del candidato sul modo di esprimere idee con chiarezza ed in forma corretta.

b) *Prove orali*
(durata delle prove 30')

Esame di storia, geografia e topografia:

Storia. — Storia europea dalla Rivoluzione francese ai tempi attuali con particolare riferimento agli eventi attinenti alla formazione della unità nazionale italiana ed alle due guerre mondiali.

Geografia e topografia. — Configurazione generale della superficie del globo e principali elementi geografici. Grandi divisioni della terra. Geografia fisica e politica particolareggiata dell'Italia. Prodotti naturali dell'Italia. Centri industriali. Dati sommari relativi all'importazione ed all'esportazione. Carte geografiche e carte topografiche. Piani e piante. Principali segni convenzionali usati nelle carte geografiche e topografiche. Orientamento di una carta. Scale. Misure delle distanze sulla carta. Uso pratico della carta. Nozioni sui principali tipi di proiezioni.

ESAMI DI CULTURA TECNICO PROFESSIONALE

Prove orali
(Durata di ciascuna prova 30').

1) *Computisteria e ragioneria*:

Computisteria:

Sistemi di misure. Operazioni sui numeri decimali e sui numeri complessi. Calcoli di riduzione. Applicazione con speciale riguardo ai calcoli in uso nella negoziazione di materie prime e merci di vasto mercato.

Sistemi monetari e parità monetarie. Metalli nobili. — Nozioni intorno al mercato dei metalli nobili e calcoli inerenti.

Costi e ricavi mercantili. — *Elementi, determinazioni* e calcoli.

Interesse semplice. Sconto commerciale e razionale. — Principali procedimenti usati nella pratica. Prontuario.

Cambiale, assegno, vaglia. — Cenni pratici; compilazione delle varie specie di documenti. Distanza di sconto.

Cambio. — Generalità; quotazioni del cambio ed usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini; operazioni di cambio diretto ed indiretto. Compilazione di distinta di negoziazione.

Conti correnti. — Nozioni e forma. Varie specie di conti correnti più specialmente usati nella pratica mercantile e bancaria. Norme usuali sulle valute. Nozioni di « Conto mio » e di « Conto suo ». *Conti in monete estere o a due monete.*

Fondi pubblici e privati. Principali specie; modo di quotazione dei titoli. Usi principali delle borse italiane. Listini. Principali operazioni in titoli.

Ragioneria:

Concetti generali. — L'amministrazione e la organizzazione delle aziende. Classificazione.

Capitale. — Gli elementi del capitale nelle imprese. Elementi attivi e passivi, principali ed accessori. Capitale fisso e circolante; immobilizzato e disponibile. Capitale nominale. Capitale versato. Riserve. Spese di impianto, avviamento: loro rilevazione e valutazione. Fondi di ammortamento, di deperimento, di oscillazione valori e di valutazione di rischi. Ratei e risconti.

Inventario. — Varie specie e forme. Modi in cui possono essere iscritti i beni dei terzi ed i fondi di ammortamento, di deperimento, ecc. Cenni sui criteri di valutazione degli elementi del capitale nelle imprese in rapporto ai fini ed alla data dell'inventario.

Gestione economica. — Previsioni. Provviste, trasformazioni, scambi. I valori numerari. Costi e ricavi. Vendita. Il reddito: come si forma e come si manifesta.

Scritture. — Rilevazioni contabili e statistiche. Scritture elementari e sistematiche, sistemi e metodi di scritture: la partita doppia. La partita doppia applicata al sistema del reddito: conti di capitale, di reddito, conti ai valori numerari. Il riferimento dei valori ai vari conti del sistema. Il giornale. Libri obbligatori, principali e facoltativi. Apertura dei conti, rilevazione delle operazioni di gestione, controlli numerici della partita doppia; bilanci di verificazione. Chiusura dei conti e scritture rettificative. La rilevazione dei risultati lordi della vendita delle merci, di prodotti, di titoli, di divise. La determinazione a fine di esercizio degli ammortamenti e deperimenti, della svalutazione, dei ratei e risconti di fondi di oscillazione valori e rischi, ecc. - Scritture relative - Scritture graduali e scritture dirette di epilogo. La situazione dei conti. Il Giornale-mastro; la partita semplice.

Bilanci. — Loro formazione. Le forme dei prospetti dei bilanci di esercizio. La destinazione del reddito.

2) *Economia politica e scienza delle finanze*:

I bisogni. I beni. L'utilità: decrescenza della utilità; uguaglianza delle utilità marginali comparate. Produzione: fattori; ripartizione del prodotto tra i vari fattori. La natura. Il lavoro. Il capitale: nozione; origine; varie specie di capitale produttivo; le macchine. L'impresa; varie specie d'imprese; costo di produzione. Lo scambio. Il prezzo; varie specie; nozioni sulla determinazione del prezzo; elasticità della domanda e della offerta; concetto di mercato. Il prezzo in regime di libera concorrenza. Il prezzo in regime di coalizione. Il prezzo in regime di monopolio. Il reddito. Rendita fondiaria. Salario; principali teorie sul salario. Interesse. Il profitto, distinzione dell'utile dell'impresa in rendita e profitto; saggio dei profitti; le crisi. La moneta: sistemi monetari; la moneta cartacea. Vita sociale, bisogni pubblici e servizi pubblici. Le spese pubbliche: classificazione; sviluppo; pressione tributaria. Le entrate pubbliche. Le tasse e le imposte. La ripartizione

economica dell'imposta Le imposte dirette reali Le imposte dirette personali Le imposte indirette Il debito pubblico e le entrate straordinarie Le finanze locali.

3) *Amministrazione e contabilità generale dello Stato*:

Scopo ed importanza delle contabilità dello Stato I beni dello Stato; demanio pubblico e demanio fiscale; beni patrimoniali immobili e mobili; beni disponibili e non disponibili; gli inventari dei beni demaniali e dei beni patrimoniali; la gestione dei beni demaniali e patrimoniali in particolare I contratti dello Stato: i capitolati d'oneri; vari modi di asta pubblica; la licitazione privata; la trattativa privata; l'appalto concorso; stipulazione dei contratti; approvazione dei contratti, esecuzione dei contratti; servizi ad economia. Il controllo finanziario nell'Amministrazione dello Stato; la Corte dei conti; la Ragioneria generale dello Stato; le Ragionerie centrali.

Il bilancio dello Stato: anno ed esercizio finanziario; requisiti e sistemi di bilancio; struttura del bilancio dello Stato; i vari cespiti di entrata dello Stato; analisi delle spese dello Stato presentazione, discussione ed approvazione del bilancio; esercizio provvisorio del bilancio; esecuzione del bilancio. Le spese dello Stato impegni provvisori e definitivi; il controllo sugli impegni di spesa; la liquidazione; l'ordinazione ed il pagamento: modi normali e facoltativi di pagamento; il controllo sul pagamento delle spese Il rendimento dei conti nello Stato: generalità; conti amministrativi; rendiconti dei funzionari delegati; controllo sui rendiconti dei funzionari delegati; conti giudiziali dei consegnatari di materie.

La responsabilità nell'Amministrazione dello Stato: responsabilità degli agenti contabili; responsabilità dei funzionari; giudizi di conto e di responsabilità limiti di competenza nel giudizio; giurisdizione della Corte dei conti; procedura per i giudizi di conto; l'appello contro le decisioni della Sezione contabile; giudizi speciali.

Rendiconto generale dello Stato materia, preparazione e forma del conto del bilancio; materia del conto patrimoniale; parificazione del consuntivo.

4) *Diritto costituzionale e diritto amministrativo*:

Lo Stato: concetti ed elementi costitutivi; varie forme di Stati. Ordinamento costituzionale dello Stato italiano. Il Parlamento, la formazione delle leggi; il Presidente della Repubblica, il Governo; la pubblica Amministrazione, gli organi ausiliari; la Magistratura Le garanzie costituzionali.

L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano: Amministrazione centrale attiva, consultiva e di controllo; Amministrazione governativa locale; Amministrazione autarchica.

La giustizia nell'Amministrazione: concetto, diritti ed interessi I ricorsi amministrativi; nozione e specie Le giurisdizioni amministrative, principi generali.

(582)

PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il decreto prefettizio in data 18 febbraio 1952, n. 9793, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a diciannove posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1951;

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 20426.2/10881 in data 25 luglio 1952, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice per il suindicato concorso;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla predetta Commissione esaminatrice e riscontratane la regolarità;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di diciannove posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1951

1. Grosso Luigi . . . punti 57,67 su 100
2. Bori Lazzaro . . . » 56,70 »
3. Rosso Carlo . . . » 56,23 su 100
4. Dadone Mario . . . » 55,46 »
5. Ferrua Matteo . . . » 55,04 »
6. Vablais Giovanni . . . » 53,81 »
7. De Mattia Salvatore . . . » 53,65 »
8. Malandrino Salvatore . . . » 52,95 »
9. Bassano Giovanni . . . » 52,77 »
10. Cappa Leonardo . . . » 51,86 »
11. Fania Agostino . . . » 51,64 »
12. Casale Giuseppe . . . » 51,28 »
13. Giordanengo Fernando . . . » 51,09 »
14. Cerutti Gaspare . . . » 50,25 »
15. Peiretti Giuseppe . . . » 49,95 »
16. Midulla Giuseppe . . . » 49,76 »
17. Barbero Giacinto . . . » 49,68 »
18. Pasquero Dario . . . » 49,40 »
19. Dalmazzo Giuseppe . . . » 48,99 »
20. Noero Carlo . . . » 48,85 »
21. Marengo Vittorio . . . » 48,77 »
22. Bruno Vincenzo . . . » 48,43 »
23. Busca Alfonso . . . » 48,39 »
24. Salsotto Luigi . . . » 48,28 »
25. Trucco Giovanni . . . » 48,19 »
26. Cappa Luigi . . . » 48,11 »
27. Franco Francesco . . . » 48,04 »
28. Arnaud Camillo (1) . . . » 48 — »
29. Gaida Aldo . . . » 48 — »
30. Gallo Bartolomeo . . . » 47,85 »
31. Peyron Roberto . . . » 47,81 »
32. Peracchio Aldo . . . » 47,77 »
33. Paolini Aldo . . . » 47,59 »
34. Allisiardi Felice . . . » 47,41 »
35. Bovolo Carlo . . . » 46,99 »
36. Sardi Giuseppe . . . » 46,98 »
37. Basso Giovanni . . . » 46,90 »
38. Puglisi Antonino . . . » 46,85 »
39. Momigliano Guido . . . » 46,83 »
40. Mazzini Pietro . . . » 46,79 »
41. Voarino Giovanni . . . » 46,30 »
42. Fulcheri Silvio . . . » 45,97 »
43. Cerutti Carlo . . . » 45,82 »
44. Vado Urbano (2) . . . » 45,81 »
45. Ghio Giantonino . . . » 45,81 »
46. Bassignana Ercole . . . » 45,75 »
47. Isaia Annibale (2) . . . » 45,64 »
48. Valle Guglielmo . . . » 45,64 »
49. Neri Aristide (invalido di guerra) . . . » 45,48 »
50. Pollani Vincenzo . . . » 45,43 »
51. Villa Rodolfo . . . » 45,35 »
52. Vaira Paolo . . . » 45,10 »
53. Giusta Pier Luigi (1) . . . » 45 — »
54. Ferrero Giuseppe . . . » 45 — »
55. Gastaldi Enrico . . . » 44,91 »
56. Bertolino Vittorio . . . » 44,90 »
57. Morino Sebastiano . . . » 44,89 »
58. Serra Ferdinando . . . » 44,68 »
59. Mancusi Francesco . . . » 44,57 »
60. Pressenda Giglio (1) . . . » 44,50 »
61. Peirone Federico . . . » 44,50 »
62. De Marchi Massimo . . . » 44,43 »
63. Giraudo Giuseppe . . . » 44,40 »
64. Zanetta Primino, invalido di guerra . . . » 44,38 »
65. Balugani Enzo . . . » 44,31 »
66. Bodrero Mario . . . » 44,24 »
67. De Caroli Achille (1) . . . » 43,72 »
68. Soleri Angelo . . . » 43,72 »
69. Grimaldi Piero . . . » 43,33 »
70. Rivarossa Giovanni . . . » 43,32 »
71. Martina Giovanni . . . » 43,27 »
72. Petitti Francesco . . . » 43,25 »
73. Rulfi Giuseppe . . . » 43,18 »
74. Balestra Ester . . . » 42,87 »
75. Gambino Antonio . . . » 42,86 »
76. Monaldino Robino Antonio . . . » 42,85 »
77. Borgogno Aldo . . . » 42,79 »
78. Casalegno Renzo . . . » 42,64 »
79. Rosa Giacomo . . . » 42,47 »
80. Fongo Giuseppe . . . » 42,45 »
81. Balatti Aldo . . . » 42,41 »
82. Dell'Olmo Flavio . . . » 42,25 »

---

(1) Regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, n. 8.

83. Rosmino Ugo (2)	punti	42,18	su 100
84. Paoli Francesco	»	42,18	»
85. Brondolo Ernesto	»	42,15	»
86. Di Pasquale Giuseppe	»	42,05	»
87. Carlone Bruno	»	41,68	»
88. Dotto Riccardo	»	41,59	»
89. Marchisio Domenico	»	41,43	»
90. Cassardo Franco	»	41,35	»
91. Giraudi Bartolomeo	»	40,50	»
92. Dosio Efisio	»	40,48	»
93. Barbero Rocco	»	40,31	»
94. Cerro Antonio	»	39,72	»
95. Piccarolo Giovanni	»	39,66	»
96. Ferro Arturo	»	38,97	»
97. Chiavarino Luigi	»	38,07	»
98. Abbate Fiorenzo	»	37 —	»

(2) Regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, art. 1, n. 11.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 14 gennaio 1953

Il prefetto: JOANNIN

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto odierno n. 1997, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per diciannove posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1951;

Considerato che la condotta medica di Verzuolo (2ª Villanovetta) deve essere riservata per il collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra, ai sensi della legge 3 giugno 1950 n. 375, e del regolamento di esecuzione della legge predetta, approvato con decreto Presidenziale n. 1176, del 18 giugno 1952;

Vista la circolare diramata in proposito dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20400.I.AG.61, in data 28 febbraio 1951;

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei, riportanti l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi alle quali aspirano;

Considerato che il concorrente dott. Ferrua Matteo, classificato al 5° posto della graduatoria di merito, nella domanda di partecipazione al concorso ha chiesto di essere assegnato unicamente ad una sede indicata anche da altro concorrente che lo precede in graduatoria, per cui il predetto dott. Ferrua viene escluso dall'assegnazione dei posti;

Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra il dottor Dalmazzo Giuseppe, classificato al 19° posto della graduatoria, acquista il diritto all'assegnazione di una condotta;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 4, 23, 24 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici-chirurghi, sono dichiarati vincitori del concorso per il conferimento dei diciannove posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1951, per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Grosso dott. Luigi: condotta comunale di Trinità;
2) Bori dott. Lazzaro: condotta comunale di Verzuolo (1ª capoluogo);
3) Rosso dott. Carlo: condotta comunale di Villafalletto;
4) Dadone dott. Mario, condotta comunale di La Morra;
5) Vablais dott. Giovanni: condotta comunale di Caramagna Piemonte;
6) De Mattia dott. Salvatore: condotta consorziale di Revello-Martiniana Po;
7) Malandrino dott. Salvatore: condotta comunale di Barbaresco;
8) Bassano dott. Giovanni: condotta comunale di Vezza d'Alba;
9) Cappa dott. Leonardo: condotta comunale di Priocca;
10) Fania dott. Agostino: condotta consorziale di Gorzegno-Lovico;
11) Casale dott. Giuseppe: condotta comunale di Manta;
12) Giordanengo dott. Fernando: condotta comunale di Vernante;
13) Cerutti dott. Gaspare: condotta consorziale di Venasca-Brossasco-Isasca;
14) Peiretti dott. Giuseppe: condotta comunale di Cardè;
15) Midulla dott. Giuseppe: condotta consorziale di Torre Mondovì-Monasterolo Casotto;
16) Barbero dott. Giacinto: condotta consorziale di Serravalle Langhe-Cissone-Cerreto Langhe-Albaretto Torre-Arguello;
17) Pasquero dott. Dario: condotta comunale di Vottignasco;
18) Dalmazzo dott. Giuseppe: condotta consorziale di Stroppo-Elva-Macra-Celle Macra;
19) Neri dott. Aristide, invalido di guerra: condotta comunale di Verzuolo (2ª Villanovetta).

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e verrà pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei Comuni e dei Consorzi interessati, scaduto il sovraindicato termine di otto giorni di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici condotti designati vincitori.

Cuneo, addì 14 gennaio 1953

Il prefetto: JOANNIN

(433)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.